

# **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 maggio 2008, n. 20-127/Leg**

**Regolamento per l'elezione dell'assemblea della comunità (articolo 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino")**

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1. Avviso di rettifica in b.u. 12 agosto 2008, n. 33)

## **Art. 1** *Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dell'assemblea della comunità da parte dei consiglieri comunali e circoscrizionali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

## **Art. 2** *Sistema elettivo*

1. L'assemblea della comunità è eletta con sistema proporzionale e con voto libero, diretto e segreto dai consiglieri comunali e, ove presenti, dai consiglieri circoscrizionali dei comuni facenti parte della comunità sulla base di liste aventi come riferimento tutto il territorio della medesima.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per un candidato della lista votata. Un secondo voto di preferenza può essere attribuito ad un altro candidato della lista votata, purché di genere diverso dal primo.

3. La ripartizione dei seggi avviene con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

## **Art. 3** *Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori dell'assemblea della comunità tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, dei consigli circoscrizionali, in carica alla data della votazione, dei comuni facenti parte della comunità.

2. Possono essere eletti i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali dei comuni della comunità, che siano in carica alla data della votazione.

## **Art. 4** *Indizione dell'elezione*

1. L'elezione dell'assemblea della comunità si svolge entro novanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale, nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, relativa ai comuni facenti parte della comunità.

2. L'elezione è indetta dal presidente della comunità con proprio atto. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il

sessantesimogiorno antecedente la data della votazione. Nel caso in cui l'atto di indizione stabilisca un periodo entro il quale procedere alla votazione, i risultati dello scrutinio di ciascun comune non possono essere diffusi fino al termine della votazione in tutti i comuni della comunità.

3. L'atto di indizione dei comizi elettorali è immediatamente affisso all'albo della comunità e all'albo di ciascun comune della comunità nonché pubblicato con modalità informatiche. Il presidente della comunità provvede affinché, tramite il sindaco di ciascun comune della comunità, ne sia data comunicazione ai cittadini.

4. La prima elezione dell'assemblea della comunità è indetta con proprio atto dal presidente della conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione.

5. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, l'atto di indizione dei comizi elettorali è affisso a cura del sindaco all'albo di ciascun comune facente parte della comunità entro il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Il sindaco di ciascun comune provvede inoltre affinché ne sia data comunicazione ai cittadini.

#### Art. 5

##### *Ufficio centrale*

1. Entro cinque giorni dalla data di emanazione dell'atto di indizione dei comizi elettorali, il presidente della comunità nomina l'ufficio centrale costituito da tre esperti nominati dall'organo esecutivo della comunità; ad uno degli esperti è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria della comunità.

2. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, entro cinque giorni dalla data di emanazione del relativo atto di indizione dei comizi elettorali, il presidente della conferenza permanente nomina per ciascuna comunità l'ufficio centrale costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria del comprensorio o, ove non presente nel territorio della comunità, del comune con maggior popolazione tra quelli facenti parte del territorio della comunità.

#### Art. 6

##### *Liste degli aventi diritto al voto ed elenchi degli assessori*

1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i comuni predispongono le liste dei consiglieri comunali e circoscrizionali aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione dei comizi e li trasmettono immediatamente al presidente della comunità e al presidente dell'ufficio centrale.

2. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i comuni predispongono le liste degli aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione e li trasmettono immediatamente al presidente della conferenza permanente e al presidente dell'ufficio centrale.

#### Art. 7

### *Determinazione della quota minima di genere*

1. Al fine della predisposizione delle liste dei candidati, l'ufficio centrale determina la percentuale minima di presenza del genere meno rappresentato nelle liste dei candidati secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006 e la comunica immediatamente al presidente della comunità che provvede a trasmetterla a tutti i comuni nonché per l'affissione all'albo della comunità e all'albo di ciascun comune entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Per la prima elezione dei componenti dell'assemblea della comunità, la comunicazione prevista al comma 1 è fatta al presidente della conferenza permanente.

### **Art. 8**

#### *Formazione delle candidature*

1. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità sono formate con riferimento al territorio della rispettiva comunità e sono sottoscritte da non meno del 5 e non più del 10 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva comunità quali risultano dalle liste compilate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità sono formate, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, da non meno di:

- a) 4 candidati per le comunità formate da 3 comuni;
- b) 6 candidati per le comunità formate da 5 comuni;
- c) 7 candidati per le comunità formate da 6 comuni;
- d) 9 candidati per le comunità formate da 8 comuni;
- e) 13 candidati per le comunità formate da 11 comuni;
- f) 14 candidati per le comunità formate da 12 comuni;
- g) 16 candidati per le comunità formate da 14 comuni;
- h) 19 candidati per le comunità formate da 17 comuni;
- i) 20 candidati per le comunità formate da 18 comuni;
- j) 24 candidati per le comunità formate da 21 comuni;
- k) 42 candidati per le comunità formate da 38 comuni;
- l) 44 candidati per le comunità formate da 40 comuni.

3. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità devono essere formate con la presenza di candidati del genere meno rappresentato nella percentuale minima stabilita ai sensi dell'articolo 7, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

4. Nessuno può essere candidato alla carica di componente dell'assemblea in più di una lista e nessuno può sottoscrivere più di una lista di candidati.

### **Art. 9**

#### *Modalità di presentazione delle candidature*

1. Con le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità sono presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno, anche a colori e figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno di cm 2 di diametro;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dal segretario comunale o da un funzionario incaricato dal sindaco;
- c) l'attestazione di essere in carica, rilasciata dal rispettivo segretario comunale;
- d) l'indicazione di uno o due delegati della lista.

2. Le liste e gli allegati devono essere presentati presso gli uffici di segreteria della comunità, che ne rilasciano ricevuta, nelle ore d'ufficio tra le ore 9.00 del trentaquattresimo e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le liste dei candidati sono trasmesse nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione all'ufficio centrale previsto dall'articolo 5.

4. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità le liste dei candidati sono presentate nella segreteria del comprensorio o, ove non presente nel territorio della comunità, del comune con maggior popolazione tra quelli che fanno parte della comunità.

## Art. 10

### *Ufficio centrale - Esame e approvazione delle candidature*

1. L'ufficio centrale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica che le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano munite di autorizzazione rilasciata dal responsabile regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La firma di chi rilascia l'autorizzazione deve essere autenticata e la carica comprovata con attestazione del rispettivo responsabile nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- c) ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchino i requisiti previsti alla lettera b);
- d) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- e) ricusa le candidature alla carica di componente dell'assemblea della comunità nel caso manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'articolo 9; cancella dalle liste i nominativi dei candidati che si siano dimessi dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale o dalla carica di assessore comunale o per i quali manchi l'attestazione di essere in carica;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
- g) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la percentuale minima di genere come determinata ai sensi dell'articolo 7 e ricusa la lista qualora non lo sia. Il mancato rispetto della percentuale di genere non comporta la riconsiderazione della lista nel caso in cui tutti i rappresentanti del genere meno rappresentato siano presenti in altre liste o nel caso in cui i rappresentanti del genere meno rappresentato non abbiano accettato la candidatura;
- h) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- i) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste di candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

2. L'ufficio centrale comunica immediatamente le decisioni ai delegati delle liste ed in caso di riconsiderazione del contrassegno fissa il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale decide definitivamente allo scadere del termine.

3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo

all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'ufficio centrale trasmette immediatamente al presidente della comunità l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del relativo verbale per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

5. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso sono trasmessi immediatamente al presidente della conferenza permanente per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

#### Art. 11

##### *Pubblicazione del manifesto delle candidature*

1. Il presidente della comunità provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale, è trasmesso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

3. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, il presidente della conferenza permanente provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'assemblea della comunità.

#### Art. 12

##### *Stampa delle schede*

1. Il presidente della comunità provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'ufficio centrale.

2. Le schede elettorali riportano i contrassegni delle liste ammesse e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questo regolamento. I contrassegni sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

3. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, il presidente della conferenza permanente provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'ufficio centrale.

#### Art. 13

##### *Ufficio elettorale di sezione*

1. La votazione si svolge nella sala consiliare di ciascun comune della comunità nel giorno indicato nell'atto di indizione, salvo che tale atto non disponga diversamente.

2. Per ciascun luogo di votazione individuato con l'atto di indizione dei comizi il presidente della comunità costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre

componenti, scelti tra dipendenti comunali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

3. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, per ciascun luogo di votazione individuato con il decreto di indizione dei comizi il presidente della conferenza permanente costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre componenti, scelti tra i dipendenti comunali e comprensoriali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

#### Art. 14

##### *Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale*

1. Nel giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte i componenti, che esegue le seguenti operazioni:

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della comunità e del pacco contenente le schede per la votazione;
- b) vengono timbrate con il bollo della comunità tante schede quanti sono gli iscritti nella lista degli elettori detratti gli eventuali dimissionari quali risultano da apposita dichiarazione del segretario comunale competente.

2. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

3. Per la prima elezione dell'assemblea di ciascuna comunità, il bollo è quello del comune sede della votazione.

#### Art. 15

##### *Espressione del voto per l'elezione dei componenti dell'assemblea della comunità*

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Ciascun elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste.

3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista prescelta. Può essere espresso un secondo voto di preferenza, purché venga attribuito a un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza appartenente anch'esso alla lista votata. Nel caso in cui nella lista votata i candidati appartengano tutti allo stesso genere potrà essere espresso un solo voto di preferenza.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e se necessario il nome e il cognome del candidato nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

#### Art. 16

##### *Chiusura della votazione, accertamento del numero dei votanti e operazioni di scrutinio*

1. La votazione prosegue fino all'ora fissata nell'atto di indizione dei comizi.

2. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista degli elettori fornita dalla comunità; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due

- scrutatori;
- c) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
  - d) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio centrale contenente le liste elettorali vidimate, le dichiarazioni relative agli elettori rilasciate dal segretario comunale e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
  - e) procede alle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione secondo quanto previsto dall'articolo 17.

3. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

### Art. 17 *Spoglio dei voti*

1. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Tutti i voti contenuti in ciascuna scheda sono annotati separatamente in un apposito prospetto, compilato in duplice esemplare, che va allegato a ciascuna copia del verbale.

2. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella estratta in precedenza non sia stata spogliata, depositata e i relativi voti registrati.

3. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

### Art. 18 *Validità e nullità dei voti e delle schede*

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle fornite ai sensi dell'articolo 12 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 14;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista;

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

### Art. 19 *Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista*

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide la prima e, solo se espressa per un candidato di genere diverso, la seconda.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.

3. Sono inefficaci altresì i secondi voti di preferenza espressi per candidati dello stesso genere della prima.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno; sono altresì valide le preferenze secondo quanto disposto ai commi precedenti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

## Art. 20

### *Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio*

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

- a) formare il plico numero 2 diretto all'ufficio centrale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
- b) formare il plico numero 3 diretto all'ufficio centrale, contenente un esemplare del verbale, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni;
- c) formare il plico n. 4 diretto al comune sede della votazione, contenente un esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

3. Tali plichi e il plico n. 1 devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune sede della votazione, il quale provvede al sollecito inoltrando agli uffici ai quali sono diretti.

## Art. 21

### *Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. L'ufficio centrale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

- a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;
- b) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni istituite nel territorio della comunità;
- c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente dell'assemblea della comunità costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni istituite nel territorio della comunità;
- d) compone, per ogni lista la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine

- di cifra individuale decrescente;
- e) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista e a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire ottenendo così il quoziente elettorale naturale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale;
  - f) nel caso in cui dopo il primo riparto vi siano seggi non attribuiti, l'ufficio centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste, le più alte in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
  - g) proclama eletti componenti dell'assemblea della comunità, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, per sorteggio. Non possono essere proclamati componenti dell'assemblea coloro che non ricoprono più la carica di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o assessore esterno di uno dei comuni della comunità.

#### Art. 22

##### *Poteri dell'ufficio centrale. Accesso all'aula*

1. L'ufficio centrale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni che svolge.
2. All'ufficio centrale è vietato:
  - a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
  - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nel prospetto allegato al verbale in possesso dell'ufficio centrale con i risultati indicati nel prospetto allegato al secondo esemplare del verbale, sono da considerare validi i risultati indicati nei prospetti;
  - c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato al pubblico; l'altro è riservato esclusivamente all'ufficio centrale.

#### Art. 23

##### *Pubblicazione degli eletti*

1. Il presidente dell'ufficio centrale invia attestato dell'avvenuta proclamazione ai componenti dell'assemblea proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della comunità, alla Provincia, al Consiglio delle autonomie locali e a ciascun comune della comunità, perché la porti a conoscenza del pubblico.

#### Art. 24

##### *Verbale dell'ufficio elettorale di sezione*

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione, redatto in due esemplari, deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo;
- b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste e degli eventuali dimissionari; dovrà comunque essere fatta menzione della dichiarazione rilasciata dal segretario comunale competente;
- c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
  - 1) totale dei votanti;
  - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
  - 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
  - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
  - 5) totale delle schede nulle;
  - 6) totale delle schede bianche;
- e) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- f) l'elenco degli allegati al verbale;
- g) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
- h) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio.

2. Il dato di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 è desunto dalla lista degli elettori. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 1 sono desunti dai prospetti di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

## Art. 25

### *Contenuto del verbale dell'ufficio centrale*

1. Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo e del segretario;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.


3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio e dal segretario e sono depositati presso la comunità.

Allegato A (1)

Tabella 1

*Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione dell'assemblea della comunità*













ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'
(denominazione della comunità)
(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE


Allegato A

Tabella 2

*Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione dell'assemblea della comunità*

Allegato A

Tabella 3

La scheda è suddivisa in parti uguali: iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, la scheda comprenderà parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

## NOTE

- (1) Per errore le tabelle che costituiscono l'allegato A sono state pubblicate in un ordine scorretto; in questa sede s'è corretto l'errore.